

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Riferimenti normativi

Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

“1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

(...)

f) (...) la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (...).”

Art. 184-bis (Sottoprodotto)

“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale”.

Sull'applicabilità del concetto di “sottoprodotto” ai residui di manutenzione del verde ci sono state nel tempo diverse indicazioni, anche contrastanti. Il punto centrale, in particolare, è se l'attività di manutenzione possa essere considerata “processo di produzione” ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/06.

Su tale aspetto si ritiene chiarificatrice la risposta data dal Ministero ad un interpello relativo al c.d. “lavanolo” che afferma:

“Facendo diretto richiamo alla nota esplicativa fornita nel 2017 dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa al decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti», con la nozione di “processo di produzione” ci si riferisce quindi ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc. Tale conclusione è altresì confermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013). Una siffatta interpretazione, del resto, trova conferma anche nelle scelte legislative succedutisi nel tempo relativamente alla definizione di sottoprodotto riportata nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che fino al 2008, esplicitamente

richiamava il concetto di «processo industriale» poi modificato in «processo di produzione» con il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e infine a norma vigente con l'intero articolo art. 184-bis dedicato all'argomento. Il sottoprodotto può quindi derivare da qualsiasi processo tale da «produrre» dei risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, potenzialmente, anche da attività che producono servizi».

Indicazioni

Utilizzo in sito

Preliminarmente, è da considerarsi che le pratiche manutentive che prevedono che i materiali vegetali restino in sito (es. mulching, cippatura dei rami ed utilizzo del cippato come pacciamante, etc...) non producono residui e, pertanto, non si pone la questione della produzione o meno di rifiuti.

Esclusioni dal campo di applicazione della Parte IV del d.lgs 152/06

Il primo passaggio per l'inquadramento dei residui consiste nel verificare se i materiali siano assoggettati alla Parte IV del d.lgs 152/06 oppure ne siano esclusi, sulla base di quanto previsto all'art. 185.

Lo schema successivo esemplifica i casi di esclusione dall'applicazione della Parte IV:


Attività di produzione	Utilizzo	Assoggettamento Parte IV
Da attività agricole (es. coltivazione del fondo, allevamento, coltivazione verde ornamentale,...)	Utilizzati in agricoltura o selvicoltura	Esclusione dalla Parte IV del d.lgs 152/06 ai sensi dell'art. 185
	Utilizzati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana	Esclusione dalla Parte IV del d.lgs 152/06 ai sensi dell'art. 185
	Utilizzati per utilizzi diversi da quelli di cui sopra	Assoggettati alla Parte IV del d.lgs 152/06
Da attività non agricole		Assoggettati alla Parte IV del d.lgs 152/06

Occorre quindi precisare che, laddove un materiale sia assoggettato alla Parte IV, ciò non implica che esso sia necessariamente da classificarsi come "rifiuto", in quanto tale normativa prevede anche la fattispecie del "sottoprodotto", per la quale si può e si deve valutare l'applicabilità secondo l'art. 184-bis.

Sia il materiale escluso dall'applicazione della Parte IV che il sottoprodotto non sono rifiuti e non lo sono mai stati, ma sulla base di norme diverse e con criteri diversi.

In particolare, mentre l'esclusione dall'applicazione della Parte IV opera ex lege per tutti i materiali citati, la classificazione come "sottoprodotto" è responsabilità del produttore, che deve verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'art. 184-bis.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del percorso logico di inquadramento dei residui:



Gestione come sottoprodotto

Per ogni residuo assoggettato alla Parte IV del d.lgs 152/06 è possibile valutare la gestione come “sottoprodotto”, verificando le quattro condizioni stabilite dall’art. 184-bis del d.lgs n. 152/06, ossia:

- a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Sul punto a), si evidenzia che l’attività manutentiva del verde, pubblico o privato, produce dei “risultati”, ossia un verde correttamente mantenuto e, quindi, può qualificarsi come “attività produttiva” ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs n. 152/06: il primo criterio può così considerarsi soddisfatto.

I restanti tre criteri dovranno essere verificati dal produttore che, nel caso siano tutti rispettati, potrà gestire gli sfalci e potature da manutenzione del verde ornamentale, pubblico o privato, come sottoprodotti.

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni, esemplificative e non esaustive, rispetto al criterio “b”, che costituiscono supporto al produttore nell’inquadramento del residuo.

Rispetto al criterio “b” possono essere considerati come “processi di produzione o utilizzazione” di destino del sottoprodotto:

- l’utilizzo in agricoltura secondo un reale utilizzo agronomicamente corretto e riconducibile ad una buona pratica agricola, evitando la pratica degli abbruciamenti;
- la produzione di energia o biogas/biometano, in coerenza con le indicazioni del d.m. 264/2016.

Sempre rispetto al criterio “b”, a supporto della dimostrazione della certezza dell’utilizzo, può essere utile una adeguata tracciabilità tra il punto di produzione e il luogo di destinazione.